



COMUNE DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
(T.A.R.E.S., ART.14 D.L.201/11)**

INDICE:

- Art.1 disciplina del tributo e oggetto del regolamento**
- Art.2 componenti**
- Art.3 normativa ambientale**
- Art.4 assimilazione**
- Art.5 presupposto di applicazione del tributo e definizioni**
- Art.6 soggetto attivo**
- Art.7 soggetti passivi**
- Art.8 scuole pubbliche**
- Art.9 superfici**
- Art.10 esclusioni**
- Art.11 riduzione di superficie per produzione rifiuti speciali**
- Art.12 imballaggi secondari e terziari**
- Art.13 determinazione della tariffa**
- Art.14 articolazione della tariffaria**
- Art.15 tariffa per le utenze domestiche**
- Art.16 determinazione numero di occupanti**
- Art.17 tariffa per le utenze non domestiche**
- Art.18 applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio**
- Art.19 agevolazione ex art.1 comma 86 Legge 549/95**
- Art.20 riduzioni tariffarie**
- Art.21 disciplina delle riduzioni tariffarie, delle agevolazioni e delle esenzioni**
- Art.22 agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero**
- Art.23 tributo giornaliero**
- Art.24 termini, decorrenza e contenuto delle dichiarazioni**
- Art.25 maggiorazione**
- Art.26 sanzioni ed interessi**
- Art.27 liquidazione, versamenti, accertamenti e rimborsi**

Art.28 dichiarazione e versamento del tributo per il 2013

Art.29 funzionario responsabile del tributo

art.30 entrata in vigore

Art. 1

DISCIPLINA DEL TRIBUTO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'art.14 del D.L. 201/11, convertito con modificazioni dalla legge 214/11 e successivamente modificato dall'art.1 comma 387 della legge n.228/2012 (Legge di Stabilità 2013), istituisce a decorrere dal 01/01/2013 il tributo sui rifiuti e sui servizi per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, disciplinandolo a livello legislativo.

2. Il regolamento in oggetto - adottato dal Comune nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97 per espressa previsione del comma 45 dello stesso art.14 – disciplina il tributo di cui al comma 1 a livello regolamentare sulla base delle specificità del Comune di Bologna.

Art. 2

COMPONENTI

1. Il tributo, ai sensi dell'art.14 comma 1 D.L.201/11 e successive modificazioni, si articola in una componente "rifiuti" (tariffa) e in una componente "servizi" (maggiorazione di cui all'art.14 comma 13 del D.L.201/11).

Art.3

NORMATIVA AMBIENTALE

1. Per la gestione e classificazione dei rifiuti e per le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti si rinvia alle disposizioni della vigente normativa ambientale (D.Lgs.152/2006 e successive modifiche e integrazioni).

Art.4

ASSIMILAZIONE

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani è disciplinata dall'apposito regolamento comunale sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 5

PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E DEFINIZIONI

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Definizioni:

a) *locali*: strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*: superfici prive di "locali" di cui alla lett.a). Ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, i balconi, i parcheggi scoperti,...

c) *utenze domestiche*: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;

d) *utenze non domestiche*: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Ai sensi dell'art.14 comma 4 D.L.201/11 sono escluse da tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. gas e luce) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art.6

SOGGETTO ATTIVO

1. Ai sensi dell'art.14 comma 2 D.L.201/11 il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste – interamente o prevalentemente- la superficie dei locali ed aree assoggettati al tributo.

Art.7

SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell'art.14 comma 3 D.L.201/11 il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse (art.14 comma 5 D.L.201/11);

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (art.14 comma 6 D.L.201/11);

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (art.14 comma 7 D.L.201/11).

Art. 8

SCUOLE PUBBLICHE

1. Ai sensi dell'art.14 comma 14 del D.L.201/11 il tributo dovuto per il servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art.33-bis del D.L.248/07 convertito con modificazioni dalla legge 31/08. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo in oggetto

Art. 9

SUPERFICI

1. Sono assoggettati al tributo i locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale.
2. Ai sensi dell'art.14 comma 9 D.L.201/11 e fino alla compiuta attuazione (per le unità immobiliari a destinazione ordinaria) delle procedure di cui al comma 9bis del medesimo art.14, la superficie assoggettabile al tributo corrisponde – per tutte le unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano e per le aree scoperte- alla superficie calpestabile.
3. La superficie calpestabile dei “locali” è misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. La superficie calpestabile delle “aree scoperte” è misurata a filo del perimetro .
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Nell'ipotesi di distributori di carburante il tributo si applica, oltre ai locali, all'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, ad una superficie forfettaria pari a 10 mq per braccio di erogazione.

Art.10

ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree oggettivamente insuscettibili di produrre rifiuti urbani (art.14 comma 3 D.L.201/11).
2. Presentano le caratteristiche di cui al comma 1 i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Sono tali, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici (quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (es gas e luce);
 - c) fabbricati oggettivamente inagibili e di fatto inutilizzati;
 - d) fabbricati oggetto di lavori di ristrutturazione restauro o risanamento conservativo in presenza di regolare licenza, permesso, concessione o autorizzazione limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di effettiva ultimazione dei lavori;
 - e) edifici in cui viene esercitato pubblicamente il culto (chiese, moschee, templi e similari) accatastati in coerente categoria E7.
3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (disciplinata dal successivo art.23) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art.11

RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI

1. Secondo quanto previsto dall'art.14 comma 10 D.L.201/11 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. L'individuazione-delle superfici di cui al comma 1 (produttive come tali sia di rifiuti urbani che di rifiuti speciali) è effettuata in maniera forfettaria applicando alla superficie le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

| Tipologia di attività | % di riduzione della superficie promiscua |
|--|---|
| AUTOCARROZZERIE | 60% |
| VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE | 50% |
| FALEGNAMERIE | 50% |
| ROSTICCERIE | 50% |
| AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI | 50% |
| GOMMISTI | 50% |
| TIPOGRAFIE | 40% |
| LAVANDERIE E TINTORIE | 40% |
| OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA | 40% |
| PASTICCERIE | 30% |
| AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO | 50% |
| DISTRIBUTORI DI CARBURANTE | 30% |
| AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978) | 20% |

3. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 1 non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 2, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Art.12

IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI

1. In linea con le previsioni del D.Lgs.22/97 e del D.Lgs.152/06 – tra cui gli obblighi imposti dall'art.38 comma 9 D.Lgs.22/97 e dall'art.221 comma 10 D.Lgs.152/06 e i divieti previsti dall'art.43 D.Lgs.22/97 e dall'art.226 D.Lgs.152/06- e in applicazione dei criteri di cui al D.P.R.158/99, la tariffa del tributo si intende rapportata alla sola potenziale produttività di rifiuto urbano ed assimilato.

Art.13

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo, ai sensi dell'art.14 comma 8 del D.L.201/11, è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R.158/99 (art.14 comma 9 D.L.201/11).

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono individuati sulla base del DPR158/99 e determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art.14 comma 23 del D.L.201/11. Nella predisposizione del piano finanziario vengono raccolte e inserite nel piano finanziario le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

4. Il Consiglio Comunale delibera annualmente - entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità - le tariffe ai sensi dell'articolo 14 commi 11 e 14 del D.L. 201/2011, sulla base del piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana preliminarmente approvato dall'Autorità d'Ambito (ATERSIR). In sede di deliberazione tariffaria il Consiglio provvede, in applicazione del D.P.R.158/99, ad elencare le categorie/classi in cui sono suddivisi i contribuenti ed a determinare i coefficienti e gli indici di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/99. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente (art.1 comma 169 D.Lgs.296/06, applicabile per espressa previsione dell'art.14 comma 45 D.L.201/11).

Art.14

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. Ai sensi del D.P.R.158/99 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 14, comma 18, d.l. 201/2011, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso il riconoscimento delle specifiche agevolazioni di cui al successivo art.21 comma 2.

5. Il tributo relativo alle singole utenze non domestiche viene liquidato sulla base della tariffa corrispondente a quella della classe tariffaria assegnata all'attività prevalente esercitata nei locali/aree soggetti a tributo; a tal fine viene considerata "prevalente" l'attività che risulti tale sulla base del certificato di iscrizione alle CCIAA e/o delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività; quando l'attività non risulti iscritta alle CCIAA e non esistano le suddette certificazioni la classe tariffaria è assegnata in base all'effettiva destinazione d'uso prevalente dei locali. Il Comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dal contribuente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.

6. Ai locali e/o le aree adibiti ad usi diversi da quelli standardizzati nelle classi tariffarie di cui all'art.12 comma 4 è attribuita la classe tariffaria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

7. Previa dichiarazione di oggettiva cessata attività e salvo verifica d'ufficio, il tributo delle utenze non domestiche – ove dovuto per inapplicabilità della previsione di cui all'art.10 comma 2 lett.b)- è liquidato con la tariffa applicata ai depositi limitatamente al periodo in cui perdura tale circostanza.

8. In caso di abitazione utilizzata anche per lo svolgimento di una qualche attività (professionale, artigianale, ...), il tributo è liquidato applicando due distinte tariffe alle relative superfici d'uso risultanti dalla dichiarazione o accertate dal Comune.

9. Il tributo relativo alle aree scoperte operative è liquidato con l'attribuzione della stessa tariffa applicata ai locali a cui la stessa è asservita.

ART.15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16

DETERMINAZIONE NUMERO DI OCCUPANTI

1. Per gli immobili nei quali vi siano uno o più soggetti residenti ("utenze domestiche residenti") la

tariffa – ai sensi di cui al precedente articolo 15- viene applicata in base al numero degli occupanti risultante dai registri anagrafici e salva la possibilità di accertare la presenza di ulteriori occupanti non residenti e non appositamente dichiarati. A tal fine:

- a) sono considerati nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove;
- b) nel numero di occupanti devono essere considerati - e come tali dichiarati- anche i soggetti che, pur non anagraficamente residenti, dimorino in quell'abitazione in modo non occasionale.
- c) nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.
- d) la verifica delle risultanze anagrafiche è effettuata l'ultimo giorno di ogni trimestre solare con effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre solare successivo; per le nuove utenze la lettura è effettuata con riferimento all'ultimo giorno del trimestre solare di inizio possesso, occupazione o detenzione con decorrenza dal primo giorno del trimestre solare successivo.
- e) le variazioni del numero di occupanti devono essere dichiarate al Comune con le modalità e nei termini di cui all'art.24 di questo regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero degli occupanti residenti che vengono invece rilevate d'ufficio nell'ambito della lettura delle risultanze anagrafiche di cui alla precedente lett.d);

2. Per gli immobili nei quali non risulti alcun soggetto residente e per gli alloggi di cittadini residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E. (“utenze domestiche non residenti” ed “utenze domestiche A.I.R.E.”) il numero degli occupanti – ai sensi di cui al precedente articolo 15- è presuntivamente stabilito in base al seguente rapporto numerico: 1 occupante presunto ogni 30 mq o relativa frazione di superficie soggetta al tributo (a titolo esemplificativo, 65 mq di superficie corrispondono presuntivamente a n.3 occupanti), salva la possibilità di accertare eventuali ulteriori occupanti.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono considerate, a fini tariffari, utenze domestiche alle stesse condizioni applicate all'immobile di cui costituiscono pertinenze. In caso di cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito non pertinenziali e adibiti ad uso privato il tributo viene liquidato con tariffa abitativa corrispondente ad un occupante; se ad uso non privato, gli stessi sono liquidati con tariffa deposito. Si assume come pertinenziale il garage e/o la cantina risultante tale ai fini ICI/IMU.

ART.17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Le condizioni previste al comma 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura del 20% della tariffa, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio e al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni lavorativi a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sul tributo.
2. Quando il punto di raccolta più vicino al locale/area sia ad una distanza superiore a 200 metri il relativo tributo è liquidato con applicazione dell'intera quota fissa e del 40% della quota variabile, previo positivo riscontro dell'apposita richiesta del soggetto passivo che segnali di versare in tale condizione.

Art. 19

AGEVOLAZIONE EX ART.1 COMMA 86 LEGGE 549/95

1. Ai sensi dell'art.1 comma 86 della Legge 28/12/1995 n.549 il tributo è ridotto al 50% a favore degli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa sulle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi .
2. I requisiti (tassativi) per beneficiare della suddetta agevolazione sono i seguenti, con la precisazione che ha titolo per chiedere ed ottenere l'esenzione solo chi contestualmente li possiede tutti:
 - a) essere titolare di un'attività commerciale o artigianale. In aggiunta, rientrano tra i soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività commerciali/artigianali perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina : ciò premesso sono pertanto assimilabili alle attività commerciali/artigianali solo le attività con sede operativa ubicata in locali al piano terreno con vetrina;
 - b) avere la sede operativa della propria attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada preclusa al traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica . A tal fine, si considera "preclusa al traffico" una strada per la quale a causa dei cantieri sia interdetta l'accessibilità veicolare di almeno una direzione di marcia .
 - c) subire la presenza del suddetto cantiere per un periodo superiore a 6 mesi, come stabilito dalla norma di legge di cui al comma 1.
3. L'applicazione dell'agevolazione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti con apposita istanza da indirizzare al Direttore del Settore Entrate del Comune di Bologna, in Piazza Liber Paradisus n.10, torre A piano 1 c.a.p.40129. In tale istanza il richiedente dovrà:
 - a) indicare sia i propri dati personali sia i dati completi della sua attività;
 - b) indicare l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica ;
 - c) dichiarare il possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tributarie;
 - d) specificare di quali esenzioni (tra quelle deliberate) vorrebbe beneficiare.

4. Le suddette richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione verrà riconosciuta- in forma di rimborso, sgravio o altro a seconda delle specificità del caso concreto agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al 120° giorno successivo alla data di chiusura del cantiere con ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare, nel rispetto comunque delle eventuali particolari decorrenze stabilite dalle norme che disciplinano il tributo. Il periodo interessato dal riconoscimento di questa agevolazione corrisponderà pertanto al tempo di apertura del cantiere (ove naturalmente questo sia superiore a 6 mesi, come previsto dalla legge) addizionato di ulteriori 120 giorni (ossia 4 mesi) , per un totale minimo di 10 mesi.

5. L'applicazione della suddetta agevolazione deve essere richiesta da chi se ne ritenga potenziale beneficiario (essendo in possesso di tutti i necessari requisiti) entro 5 anni dal momento in cui nasce il diritto all'agevolazione. Ciò significa che il diritto all'agevolazione nasce ed è esercitabile dal 181 giorno successivo all'apertura del cantiere.

Art. 20

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Alla quota variabile della tariffa sono applicabili le seguenti riduzioni:

a) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: riduzione 50%;

b) abitazioni occupate da soggetti passivi di nazionalità italiana iscritti all'aire – come tali residenti all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che l'immobile sia a loro esclusiva disposizione e in quanto tale resti inutilizzato: riduzione 50%;

c) abitazioni occupate da soggetti passivi di nazionalità non italiana che dimorino all'estero per più di sei mesi all'anno a condizione che non siano residenti in quell'immobile e che esso resti inutilizzato perché tenuto ad effettiva disposizione: 50%;

d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione 20%

Art. 21

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano sulla base delle risultanze delle dichiarazioni o a seguito di presentazione di apposita istanza del contribuente- anche contestuale alla dichiarazione di cui al successivo art.24 - con allegata documentazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.

2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione- in caso di positivo riscontro dell'ufficio- decorrerà, in mancanza di diversa specifica disposizione, dal primo giorno del trimestre solare successivo alla maturazione del relativo presupposto (se oggettivamente documentato) o, in mancanza, dal primo giorno del trimestre solare successivo alla presentazione della relativa istanza e/o dichiarazione.

Art. 22

AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E L'AVVIO AL RECUPERO

1. Ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera o che conferiscano rifiuti in forma differenziata direttamente al centro di raccolta autorizzato (c.d. stazione ecologica attrezzata) e ai contribuenti, utenze non domestiche, che abbiano avviato rifiuti assimilati al recupero mediante azienda autorizzata, sono riconosciute - ai sensi dell'art.14 commi 17 e 18

D.L.201/11- le riduzioni di cui ai seguenti commi.

2. La riduzione di cui al comma 1 relativa alle utenze domestiche riguarda la quota variabile della tariffa e trova applicazione in base ai seguenti criteri:

a) la riduzione correlata alle stazioni ecologiche attrezzate è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati conferiti in stazione ecologica attrezzata nel corso dell'intero anno solare secondo la seguente formula: sconto della quota variabile della tariffa pari a 0,10 euro/Kg di rifiuto conferito in stazione ecologica. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

b) la riduzione legata al compostaggio domestico è quantificata nella misura percentuale del 10% della quota variabile della tariffa, con effetto dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa istanza avrà effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente al Comune l'eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare verifiche, anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio.

3. In base agli annuali riscontri del gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti si provvederà d'ufficio a quantificare le riduzioni spettanti alle utenze domestiche per la raccolta differenziata in stazione ecologica o mediante utilizzo di compostiera e ad effettuarne il relativo conguaglio in occasione della prima liquidazione trimestrale utile.

4. Su motivata istanza dei titolari delle utenze non domestiche viene riconosciuta una riduzione della quota variabile della tariffa di 0,20 euro/Kg di rifiuti assimilati (esclusi gli imballaggi secondari e terziari, di cui all'art.12 di questo regolamento) prodotti dalle loro attività ed avviati al recupero a condizione che:

a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero;

b) risulti dimostrato l'avvio al recupero di almeno 500 kg all'anno di rifiuti assimilati (imballaggi secondari e terziari esclusi).

In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

5. La riduzione di cui al comma 4 è applicata a conguaglio, in occasione della prima liquidazione trimestrale utile, su richiesta del contribuente da presentare entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di avvio al recupero corredata da apposita documentazione.

Art. 23

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio l'art.14 comma 24 D.L.201/11 istituisce apposito tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 100%.

4. Ai sensi dell'art.14 comma 27 D.L.201/11 anche al tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art.24 di questo regolamento.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare – ai sensi dell'art.14 comma 26 D.L.201/11- contestualmente al canone di occupazione suolo pubblico tramite versamento sul conto corrente postale intestato al Comune; qualora la gestione del tributo giornaliero sia stato affidato in concessione, il pagamento del tributo è effettuato con versamento diretto (per contanti, bancomat o carta di credito) al Concessionario, che rilascerà ricevuta di versamento utilizzando l'apposito bollettario preventivamente vidimato dal Comune ai sensi del D.M. Finanze 26/04/1994.

6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del COSAP, il tributo giornaliero deve essere corrisposto mediante singolo apposito versamento con le modalità di cui al precedente comma 4. In casi di uso di fatto il tributo che non risulti versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperato con sanzione, interessi e accessori.

7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

Art. 24

TERMINI, DECORRENZA e CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI

1. I soggetti che possiedono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte ai sensi dell'art.14 comma 33 del D.L.201/11 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune relativa:

- a) all'inizio del possesso, occupazione o detenzione;
- b) alla variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) alla cessazione del possesso, occupazione o detenzione.

2. La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni) sulla base di autonomi contratti e ferma restando la disciplina codicistica in materia di obbligazioni solidali e diritto di regresso.

3. La dichiarazione di inizio possesso, occupazione o detenzione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del trimestre solare in cui il soggetto passivo è divenuto possessore, occupante o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del trimestre solare successivo all'inizio del possesso, occupazione o detenzione. La dichiarazione relativa al tributo dovuto per l'annualità in corso al momento dell'inizio della disponibilità del locale o area deve pertanto essere presentata entro le seguenti scadenze:

| Inizio occupazione, possesso, detenzione | termine dichiarativo e decorrenza della dichiarazione relativi all'annualità di inizio occupazione, possesso o detenzione |
|--|--|
| inizio disponibilità nel I°trimestre solare (gennaio-marzo) | dichiarazione da presentare entro il 31 marzo con decorrenza 1 aprile ; |
| inizio disponibilità nel II°trimestre solare (aprile-giugno): | dichiarazione da presentare entro il 30 giugno con decorrenza 1 luglio |

| | |
|--|--|
| inizio disponibilità nel III°trimestre solare (luglio-settembre): | Dichiarazione da presentare entro il 30 settembre con decorrenza 1 ottobre; |
| inizio disponibilità nel IV°trimestre solare (ottobre-dicembre): | dichiarazione da presentare entro il 31 dicembre , con decorrenza 1 gennaio. |

La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso, occupazione o detenzione.

4. L'omissione o infedeltà della dichiarazione relativa all'annualità di inizio occupazione, possesso o detenzione -di cui al precedente comma 3 – si intende tacitamente confermata anche in relazione alle annualità successive quando il contribuente non provveda a presentare o rettificare la propria dichiarazione entro il **20 gennaio** successivo a ciascuna di dette annualità. A titolo di esempio: un'occupazione iniziata il 5 marzo 2013 deve essere dichiarata entro il 31 marzo 2013; qualora detta dichiarazione venga omessa (o sia infedele), sarà possibile presentare una dichiarazione utile a sanare la propria posizione per l'annualità successiva (il 2014) entro il 20 gennaio 2015; in mancanza anche per il 2014 si perpetuerà la medesima omissione o infedeltà del 2013.

| Annualità di tributo successive a quella di inizio occupazione, possesso o detenzione | |
|---|--|
| Termine dichiarativo utile per sanare – con riferimento alle annualità successive- l'eventuale omissione o infedeltà della dichiarazione di cui al precedente comma 3 | 20 gennaio successivo ad ogni singola annualità |

5. Nel medesimo termine di cui al comma 3 deve essere dichiarata ogni variazione relativa alla superficie e/o destinazione d'uso dei locali ed aree che incida sull'ammontare del tributo. In ogni caso le variazioni che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi, a prescindere dalla tempestività della relativa dichiarazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, se tempestivamente dichiarate; in caso contrario la variazione ha effetto dal primo giorno del trimestre solare successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione.

6. La cessazione della detenzione, occupazione e possesso di locali e aree ha effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre solare successivo alla presentazione della relativa dichiarazione; in caso di dichiarazione tardiva la cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del trimestre solare successivo alla effettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:

a) se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;

b) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco dell'utenza.

c) la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;

d) la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta.

7. La dichiarazione deve contenere:

a) per le utenze domestiche:

- ★ cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del dichiarante (in presenza di residenti il dichiarante deve essere uno dei residenti);
- ★ cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale degli eventuali occupanti non residenti che, in aggiunta al nucleo familiare residente, dimorino in quell'abitazione in modo non occasionale (rif. art.16 comma 1 lett.c) di questo regolamento) ;
- ★ indirizzo (via, numero civico, numerazione interno), dati catastali completi della/delle unità immobiliari occupate/ detenute/possedute e superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.9 di questo regolamento;
- ★ data di decorrenza dell'occupazione/detenzione/possesso e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari.
- ★ indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni (rif. art.21 di questo regolamento);

b) Per le utenze non domestiche:

- ★ identificazione della società/ditta/ente dichiarante (denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale) e del relativo legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici-email);
- ★ identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative occupate/detenute/possedute (via, numero civico, numerazione interno, dati catastali completi), superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.9 di questo regolamento e destinazione d'uso;
- ★ la data di inizio della occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari.
- ★ indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni; (rif. Art.21 di questo regolamento).

8. Nella dichiarazione di cui al comma 7 il dichiarante potrà indicare un proprio indirizzo e-mail per il recapito gratuito della liquidazione trimestrale del tributo con allegati moduli di pagamento.

Art.25

MAGGIORAZIONE

1. Come disposto dall'art.14 comma 13 del D.L. 201/11 alla tariffa determinata in base alle precedenti disposizioni regolamentari si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro/mq a copertura dei costi relativi a servizio indivisibili sostenuti dal Comune, aumentabile dai comuni fino a 0,40 euro/mq. La maggiorazione relativa all'annualità 2013 è specificatamente disciplinata dall'art.10 comma 2 del D.L.35/13 e, ove da esso non diversamente disposto , dall'art.14 commi 13 e 35 del D.L.201/11.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero; detta maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8.

3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 26

SANZIONI E INTERESSI

1. Si applicano- con riferimento ad entrambe le componenti del tributo (art.2 di questo regolamento) - le disposizioni di cui all'art.14 commi 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del D.L.201/11 e le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

2. I contribuenti che non eseguano in tutto o in parte il pagamento sollecitato ai sensi dell'art. 27 comma 5 di questo regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 che in base al disposto dell'art. 17 comma 3 D.Lgs. 472/97 verrà irrogata contestualmente all'ingiunzione del pagamento della tassa non versata.

3. Come prescritto dall'art. 17 comma 3 D.Lgs. 472/97, in nessun caso alla sanzione di cui al comma 2 può applicarsi la definizione agevolata prevista dall'art. 16 comma 3 e dall'art. 17 comma 2 del medesimo D.Lgs. 472/97.

4. L'adempimento spontaneo tardivo è previsto e disciplinato dall'art.29 del Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione.

5. Il mancato rispetto del termine dichiarativo relativo al trimestre di inizio occupazione, possesso o detenzione (disciplinato dall'art.24 comma 3 di questo regolamento) è sanzionato a titolo di omessa dichiarazione relativa all'intera annualità del tributo.

6. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 5 – determinando l'impossibilità per il Comune di liquidare il tributo ai fini del suo versamento entro le scadenze stabilite dal regolamento (art.27 comma 2)- comporta l'automatico addebito al contribuente degli interessi maturati successivamente alla scadenza entro cui il tributo, in presenza di tempestiva dichiarazione, sarebbe stato da versare.

Art.27

LIQUIDAZIONE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI E RIMBORSI

1. Le attività di liquidazione, riscossione, accertamento e rimborso del tributo comunale sui rifiuti e i servizi sono gestite dal Comune.

2. L'importo del tributo dovuto viene liquidato su base trimestrale; esso deve essere versato a regime (ossia dall'annualità 2014) entro l'ultimo giorno del trimestre oggetto di liquidazione, corrispondente alle seguenti scadenze:

| Trimestre oggetto di liquidazione | Termine di scadenza del relativo pagamento |
|--|---|
| I° trimestre (gennaio-marzo) | versamento entro il <u>31 marzo</u> |
| II° trimestre (aprile-giugno) | versamento entro il <u>30 giugno</u> |
| III° trimestre (luglio-settembre) | versamento entro il <u>30 settembre</u> |
| IV° trimestre (ottobre-dicembre) | versamento entro il <u>15 dicembre</u> |

3. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti a utilizzare esclusivamente il modello F24 e/o l'apposito bollettino postale (art.14 comma 35 del D.L.201/11 e successive modificazioni) inviato dal Comune in allegato alla liquidazione trimestrale del tributo.

4. Il Comune, ai fini della riscossione spontanea del tributo:

- a) elabora trimestralmente - sulla base del contenuto delle dichiarazioni e degli accertamenti notificati- apposite liste di carico dei contribuenti aggiornate all'ultimo giorno del trimestre solare precedente a quello oggetto di liquidazione; le dichiarazioni eventualmente non liquidate nella lista di carico sono comunque elaborate in occasione della lista di carico relativa al trimestre successivo con conguaglio del relativo tributo;
- b) liquida ordinariamente il tributo- sulla base delle liste di cui al precedente punto a)- comprensivo della maggiorazione (di cui all'art.25 di questo regolamento) e del tributo provinciale (di cui all'art.14 comma 28 D.L.201/11) e salva comunque la possibilità di successivi eventuali conguagli;
- c) fa pervenire ai contribuenti entro le scadenze di cui al comma 2 appositi prospetti riassuntivi del tributo liquidato nella lista di carico trimestrale di cui alla precedente lett. a) con allegato modulo per il versamento del tributo. Il costo della spedizione postale della liquidazione trimestrale e dell'allegato modulo di pagamento è stimato in euro 0,80 cadauno ed addebitato al destinatario a decorrere dalla liquidazione del secondo trimestre; detto costo non viene addebitato ai contribuenti che comunichino al Comune - con le previste modalità- un indirizzo di posta elettronica a cui recapitare la liquidazione (in tal caso le spese postali non vengono più addebitate con decorrenza dal trimestre successivo a quello di comunicazione dell'indirizzo e-mail).

5. Il pagamento della tassa non versata alle scadenze di cui al precedente comma 2 è sollecitato dal Comune mediante apposito atto d'accertamento per parziale od omesso versamento alla scadenza notificato al contribuente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con addebito delle spese di emissione e notifica dell'atto. In tale atto il contribuente viene invitato a pagare l'importo dovuto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del sollecito, con l'avvertenza che in mancanza si procederà alla riscossione forzata dell'importo sollecitato con addebito delle relative spese procedurali e contestuale irrogazione della sanzione di cui all'art. 26 comma 2 di questo regolamento.

6. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge di cui al l'art.14 D.L.201/11 e D.Lgs. 296/06 art. 1 commi 161 e successivi. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto. Gli atti di accertamento TA.R.E.S. divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, consentendo l'ordinaria liquidazione del relativo tributo.

7. Il Comune effettua la riscossione coattiva del tributo con le modalità indicate nell'apposito regolamento comunale sulle entrate e relativa riscossione.

8. Il tributo viene rimborsato secondo quanto disposto dal D.Lgs.296/06 art.1 comma 164.

9. Non si procede alla riscossione e al rimborso del tributo in caso di importi inferiori a quelli indicati nel regolamento comunale sulle entrate e relativa riscossione.

ART.28

LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO PER IL 2013- TERMINI DI DICHIARAZIONE E VERSAMENTO

1. In sede di prima applicazione il tributo è liquidato sulla base di quanto disposto dall'art.10 comma 2 D.L.35/13 e, ove da esso non derogato, dall'art.14 comma 35 del D.L.201/11. A tal fine vengono automaticamente mutate ai fini TA.R.E.S. le posizioni TA.R.S.U. aperte al 31/12/2012 e acquisiti d'ufficio i dati relativi alle risultanze anagrafiche senza necessità di ulteriori adempimenti

da parte dei suddetti contribuenti.

2. **Per la sola annualità 2013 (di transizione al nuovo tributo) le dichiarazioni TARES - in deroga alle scadenze dichiarative dell'art.24 comma 3 - sono soggette alle seguenti scadenze:**

| Dichiarazioni Tares anno 2013 | Relativo termine dichiarativo anno 2013 |
|---|--|
| Dichiarazioni relative ai primi 3 trimestri solari (da gennaio 2013 a settembre 2013) | Dichiarazione da presentare entro il 30 settembre 2013. |
| Dichiarazioni relative al quarto trimestre solare (ottobre-dicembre 2013) | Dichiarazione da presentare entro il 31 dicembre 2013. |

3. In applicazione dell'art.10 comma 2 D.L.35/13 il tributo 2013 è liquidato in due rate, di cui la prima in acconto e la seconda a conguaglio de tributo dovuto per l'intero 2013. L'acconto è quantificato in via provvisoria e salvo conguaglio sulla base delle tariffe Tarsu 2012; l'importo da versare a conguaglio del tributo relativo all'intera annualità 2013 è liquidato d'ufficio in applicazione delle tariffe Tares 2013 approvate dal Comune, previo scomputo di quanto già versato in sede di acconto. **Ai fini del versamento del tributo relativo alla sola annualità 2013 sono individuate le seguenti scadenze :**

| Trimestre oggetto di liquidazione - 2013- | Termine di scadenza del relativo pagamento -2013- |
|---|--|
| I° trimestre (gennaio-marzo 2013) + II° trimestre (aprile-giugno 2013) | versamento entro il 15 luglio 2013; |
| III° trimestre (luglio-settembre 2013)+ IV° trimestre (ottobre-dicembre 2013): | versamento entro il 15 dicembre 2013. |

Art.29

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Con apposito provvedimento è designato il funzionario responsabile del tributo, che esercita i poteri di cui all'art.14 commi 36 e 37.

Art. 30

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013, sulla base di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, e dall'art.1 comma 381 della legge 24/12/2012 n.228.

